

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08347 Bernardo e Giammanco: Garanzie fideiussorie per partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni relative alla raccolta di scommesse	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-08348 Barbato: Regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o locale	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-08349 Lo Monte e Zeller: Applicazione della riduzione del 30 per cento della base imponibile IRPEF anche agli immobili di interesse storico-artistico locati a canone convenzionato	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-08350 Fugatti e Vanalli: Differimento dell'entrata in vigore della normativa concernente il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	69
Sui lavori della Commissione	59
RISOLUZIONI:	
7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	60
7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08347 Bernardo e Giammanco: Garanzie fideiussorie per partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni relative alla raccolta di scommesse.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), nel dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolinea come la presentazione dell'interrogazione fosse stata sollecitata da alcune imprese, le quali, pur essendo di piccole dimensioni, hanno dimostrato, nel corso del tempo, di saper operare con serietà, professionalità e integrità nel settore dei giochi.

Precisa, quindi, che il senso dell'atto di sindacato ispettivo era quello di invitare il Governo a tenere conto della particolare situazione delle predette realtà minori, che rischiano di vedere preclusa la propria partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica, il cui bando di gara è stato pubblicato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 30 luglio 2012.

Ricorda, infatti, come il suddetto bando di gara preveda, a carico dei soggetti partecipanti, il rilascio di una garanzia provvisoria di un anno, tramite fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a 20.000 euro per ogni diritto di cui si chiede l'assegnazione, e comunque pari ad almeno 60.000 euro. Inoltre, il bando richiede una garanzia a copertura degli obblighi della concessione, da costituire in forma di cauzione.

Auspica, in conclusione, che l'Amministrazione pubblica – ferma restando l'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato e professionale del settore dei giochi, nonché la tutela dei giocatori, anche attraverso un maggiore controllo del fenomeno della ludopatia – si adoperi affinché l'affidamento delle concessioni per la rac-

colta dell'esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica avvenga senza la previsione di obblighi di garanzia troppo onerosi a carico dei partecipanti, che i piccoli concessionari non possono sopportare, e che favorirebbero, di fatto, i grandi gruppi, pregiudicando la concorrenza e i diritti degli operatori di minori dimensioni.

5-08348 Barbato: Regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o locale.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come la risposta fornita dal Sottosegretario si limiti ad illustrare il contenuto degli articoli 50 e 52 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativamente al regime IRPEF delle indennità e dei rimborsi spese percepiti dai membri del Parlamento nazionale o dai titolari di cariche elettive pubbliche, laddove l'interrogazione intendeva sapere se il Governo, nell'attuale fase di drammatica crisi economica, ed alla luce dei grandi sacrifici richiesti ai contribuenti attraverso il continuo incremento della pressione tributaria, non intenda intervenire su tale materia, in primo luogo per chiarire con maggiore precisione quali siano i rimborsi spese che, ai sensi del citato articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, sono esenti dall'IRPEF.

Evidenzia, infatti, come dietro l'ambigua nozione « rimborsi spese » si celino ulteriori emolumenti riconosciuti, in particolare dai gruppi politici, ai titolari di cariche elettive pubbliche, rispetto ai quali la predetta esenzione costituisce un inaccettabile privilegio, a suo giudizio ancor più censurabile dei pur gravissimi episodi

di peculato che si sono registrati in molte regioni nella gestione dei contributi erogati ai gruppi consiliari.

In tale contesto è indispensabile rivedere radicalmente la disciplina, quantomeno stabilendo che i citati rimborsi possano essere riconosciuti solo a fronte di un'analitica documentazione delle spese sostenute, onde evitare ogni forma di remunerazione « in nero » dei rappresentanti elettivi del popolo. L'Esecutivo dovrebbe altresì chiarire se non ritenga opportuno compiere finalmente un passo indietro rispetto a tali regimi di favore, che stridono fortemente con il generale inasprimento del prelievo tributario a carico dei cittadini comuni, richiamando a tale proposito la previsione di cui all'articolo 12, comma 11, del disegno di legge di stabilità, il quale, abrogando la clausola di salvaguardia precedentemente disposta relativamente alla tassazione IRPEF applicabile sui trattamenti di fine rapporto, determinerà sostanzialmente un incremento del prelievo su tali elementi di reddito quantificabile, mediamente, in circa il 3 per cento.

Si dichiara pertanto fortemente insoddisfatto della risposta, la quale testimonia ulteriormente della distanza, ormai incolmabile, che separa il Governo e le forze politiche che lo sostengono dalle reali esigenze e sensibilità del Paese.

5-08349 Lo Monte e Zeller: Applicazione della riduzione del 30 per cento della base imponibile IRPEF anche agli immobili di interesse storico-artistico locati a canone convenzionato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario della risposta fornita agli interroganti, il cui tenore è sicuramente molto positivo per i proprietari di

immobili di interesse storico-artistico i quali lochino i predetti immobili stipulando contratti che rispettano i requisiti richiesti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998.

Rileva, infatti, come la risposta abbia chiarito che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, determinato in base all'articolo 37, comma 4, del TUIR, può essere ulteriormente ridotto del 30 per cento qualora tali immobili siano locati con contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998 e siano ubicati, come le altre tipologie di immobili per i quali è riconosciuto il beneficio, in comuni cosiddetti ad alta densità abitativa.

Ritiene, peraltro, che sarebbe apparso irragionevole escludere dall'ambito di applicazione della predetta agevolazione i locatari di immobili vincolati.

Si dichiara, quindi, totalmente soddisfatto della risposta.

5-08350 Fugatti e Vanalli: Differimento dell'entrata in vigore della normativa concernente il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Pierguido VANALLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come il Sottosegretario si sia sostanzialmente limitato ad un'illustrazione dell'atto di sindacato ispettivo, salvo precisare preliminarmente che non è possibile dare esito alla richiesta di differimento del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Sottolinea, quindi, come l'applicazione del nuovo tributo determinerà evidenti difficoltà di gestione nella riscossione, soprattutto per i comuni che optano per l'adozione del sistema tariffario avente natura corrispettiva, i quali applicheranno il tributo medesimo limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisi, dei quali manca ancora una puntuale definizione. Infatti, mentre la predetta componente sui servizi indivisi sarebbe gestita e riscossa dai comuni, la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori dei servizi.

Inoltre, poiché la maggior parte dei comuni italiani ha provveduto, ormai da tempo, ad esternalizzare il servizio di riscossione, anche in ottemperanza dell'obbligo dello svolgimento in forma associata delle funzioni, si determineranno ulteriori complicazioni in sede di dichiarazione e versamento, nonché un probabile aumento dei costi, con negative ricadute sulla comunità e con un inevitabile aumento del contenzioso tra i comuni e gli utenti.

D'altra parte, essendo stato previsto che, a decorrere dal 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e il Fondo perequativo degli enti locali saranno ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisi dei comuni, l'introduzione del nuovo tributo penalizzerà non soltanto i cittadini, che dovranno corrispondere la predetta maggiorazione a fronte di costi già coperti dalla fiscalità generale — senza beneficiare di alcuna riduzione delle altre imposte —, ma anche i comuni, i quali dovranno considerare l'entrata in vigore del nuovo tributo in sede di predisposizione dei bilanci preventivi 2013, secondo un sistema analogo a quello dell'IMU.

In tale contesto, lo Stato continuerà ad assoggettare i cittadini a una tassazione esorbitante, i comuni saranno costretti ad imporre ai loro amministratori ulteriori esborsi, e i cittadini, dal canto loro, dif-

ficilmente comprenderanno per quale motivo debbano pagare due volte il medesimo servizio.

Peraltro, poiché la superficie catastale deve essere calcolata computando anche i muri interni e quelli perimetrali, la cui incidenza è di circa il 15-20 per cento, ritiene che il beneficio della riduzione all'80 per cento della superficie imponibile, che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 riconosce per gli immobili a destinazione ordinaria, risulterà, di fatto, soltanto apparente.

Sottolinea inoltre come i comuni ubicati principalmente del Nord del Paese, i quali hanno saputo realizzare, attraverso verifiche dirette, realizzate con notevole impiego di risorse lavorative, archivi informatici nei quali sono state registrate le superfici effettive degli immobili situati nei propri territori, oltre che essere costretti ad incrociare i dati catastali con quelli relativi alla TARSU e alla TIA, con ulteriore assorbimento di risorse lavorative e con il probabile insorgere di numerosi contenziosi, dovranno anche constatare la sostanziale inutilità degli sforzi finora compiuti per dare attuazione alla normativa in materia, poiché il predetto articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce che, in assenza della banca dati catastale del dato della superficie, venga applicata una superficie convenzionale comunque calcolata dall'Agenzia del territorio.

Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alla tematica affrontata dalla sua interrogazione a risposta immediata n. 5-08348, concernente il regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o lo-

cale, chiede al Presidente di farsi interprete, presso l'ufficio di presidenza della Camera, dell'esigenza che la Commissione Finanze possa disporre dei dati relativi alle spese sostenute dai gruppi politici costituiti presso questo ramo del Parlamento, al fine di far maggiormente luce su tale problematica e di bandire ipocriti formalismi in materia che nuocerebbero alla dignità ed autorevolezza dell'istituzione parlamentare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come il deputato Barbato abbia legittimamente sollevato, con la sua interrogazione a risposta immediata n. 5-08348, il tema del regime tributario applicabile alle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive, non ritiene, al contrario, di poter accogliere la richiesta avanzata dal medesimo deputato, evidenziando come la Commissione Finanze non abbia alcuna competenza in merito ai bilanci dei gruppi politici ed alle spese da questi sostenute, che sono oggetto di regolamentazione da parte delle norme interne della Camera. Sottolinea, peraltro, come tale richiesta possa essere avanzata direttamente dallo stesso deputato agli organi interni della Camera competenti in tale materia.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 ottobre scorso.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la proroga sino alla data del 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si inquadri nell'ambito delle iniziative volte alla definizione della procedura di infrazione europea n. 2008/4908.

In particolare, l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, al fine di adeguare l'impianto normativo all'ordinamento comunitario, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 37, secondo comma, ultimo periodo, del codice della navigazione, secondo cui l'amministrazione concedente doveva, in sede di rinnovo, accordare preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, rispetto alle nuove istanze presentate (cosiddetto « diritto di insistenza »), nonché la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni per finalità turistico-ricreative in scadenza prima di tale data e in atto al 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

Invece, come rappresentato dai presentatori della risoluzione in discussione, tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale non aventi finalità turistico-ricreative sono state prorogate sino al 31 dicembre 2012 dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 216 del 2011.

A tale riguardo evidenzia come le attività gestorie relative a talune concessioni demaniali marittime non aventi finalità turistico-ricreative, quali, ad esempio, quelle per finalità cantieristiche e di pesca, siano disciplinate da norme speciali e rientrino nella competenza funzionale e degli enti territoriali e delle Autorità portuali.

Inoltre, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (Legge comunitaria per il 2010), al fine di chiudere la predetta procedura di infrazione n. 2008/4908, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, in quale prevedeva che le concessioni demaniali marittime avessero una durata di sei anni

e che, alle relative scadenze, le stesse fossero automaticamente rinnovate per ulteriori periodi esennali.

Fa quindi presente che il medesimo articolo 11 della legge n. 217 del 2011 ha, delegato il Governo a rivedere e riordinare la legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime e che il relativo schema di decreto legislativo, predisposto dal Ministro per gli affari regionali, del turismo e dello sport, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari europei, sarà esaminato in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 ottobre scorso.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel precisare, preliminarmente, che sul tema oggetto dell'atto di indirizzo è stata sentita l'Agenzia del territorio, rileva innanzitutto come un'eventuale proroga del termine previsto per la dichiarazione delle costruzioni rurali nel catasto dei fabbricati, fissato al 30 novembre 2012 dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, inciderebbe sulla quantificazione della base imponibile ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), con una riduzione del gettito fiscale di competenza dello Stato dei comuni, tenendo conto, altresì, della non imponibilità dei fabbricati strumentali ubicati nelle zone montane.

Fa presente, inoltre, che, in relazione ai cosiddetti « fabbricati fantasma », ai quali è stata attribuita una rendita presunta, l'Agenzia del territorio ha rappresentato di aver proceduto ad una prima fase di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 marzo 2012. Per tali immobili, pertanto, il termine di centoventi giorni, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, risulta scaduto il 31 agosto 2012.

Peraltro, alle dichiarazioni presentate successivamente a detta data sono state applicate le sanzioni stabilite dal citato comma 7 dell'articolo 11, nella misura prevista dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

A tale riguardo, fa presente che, qualora risultasse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la sanzione sarebbe pari a euro 103,20, nell'ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni, ovvero ad euro 129, nel caso di regolarizzazione entro un anno.

Rileva, pertanto, come, a parere dell'Agenzia del territorio, la richiesta di proroga del termine di centoventi giorni, stabilito per l'aggiornamento catastale degli immobili, potrebbe configurare una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che hanno già adempiuto, seppure tardivamente, al previsto obbligo di legge, pagando la relativa sanzione amministrativa.

Enrico COSTA (PdL) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti, rilevando tuttavia come il Governo basi le sue argomentazioni sul presupposto, erroneo, che gli adempimenti per la dichiarazione in catasto dei fabbricati rurali, nonché per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, risultino sostanzialmente semplici, laddove la realtà nella quale

operano i professionisti chiamati concretamente a realizzarli risulta ben diversa, in quanto si segnalano da più parti notevoli difficoltà, che danneggiano soprattutto gli utenti residenti in quelle aree del territorio nazionale in cui si registrano ritardi da parte degli uffici competenti in materia.

Sulla base di tali presupposti la risoluzione non intende dunque introdurre alcuna disparità di trattamento, ma è volta semplicemente a venire incontro alle necessità di quanti, cittadini e professionisti, siano stati posti nell'impossibilità di concludere tempestivamente gli adempimenti loro richiesti dalla normativa.

In tale contesto insiste per l'approvazione dell'atto di indirizzo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle perplessità espresse dal Sottosegretario, suggerisce ai presentatori di riformulare in termini meno netti la risoluzione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come il termine di centoventi giorni, stabilito per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, fosse indubbiamente congruo, anche in considerazione del fatto che la prima fase di pubblicazione, come già riferito, era stata perfezionata dall'Agenzia del territorio alcuni mesi prima della scadenza.

Rileva, quindi, come le richieste di proroga degli adempimenti tributari, immancabilmente riproposte, con varie motivazioni, ogni qualvolta si approssima la scadenza dei relativi termini, siano meritevoli di accoglimento soltanto in presenza di necessità oggettive, che non sembrano ricorrere nel caso di specie.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo, al fine di individuare una formulazione che

contemperi le esigenze segnalate dai presentatori con i rilievi espressi dal rappresentante del Governo.

Enrico COSTA (PdL) si dichiara disponibile a rivedere il testo della risoluzione, rilevando tuttavia come il Sottosegretario abbia espresso una contrarietà di principio al contenuto dell'atto di indirizzo. Qualora tale contrarietà risultasse confermata, considererebbe inutile ogni ipotesi di riformulazione, ritenendo in tal caso preferibile passare fin dalla seduta odierna alla votazione della risoluzione stessa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il Governo, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento, può chiedere di non procedere alla votazione della risoluzione, rinviandone la discussione in Assemblea.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda di aver segnalato, nel luglio scorso, con un suo atto di sindacato ispettivo, la necessità di prorogare il termine di presentazione dei modelli 770, richiesta che era stata prontamente accolta dal Governo. Auspica quindi che anche in questo caso si possa ripetere tale positiva esperienza di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo, dichiarando il proprio appoggio alla risoluzione in discussione, che viene incontro alle legittime esigenze dei contribuenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, suggerisce di riformulare la risoluzione nel senso di impegnare il Governo a valutare la necessità di disporre una breve proroga dei termini previsti per la dichiarazione in catasto dei fabbricati rurali e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Ritiene, infatti, che, in tal modo, non si determinerebbero ricadute negative in termini di gettito tributario, anche in quanto agli immobili interessati dai predetti adempimenti è comunque attribuita una rendita presunta, che consente l'applicazione delle imposte immobiliari.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI si riserva di approfondire l'ipotesi di riformulazione avanzata dal Presidente. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal deputato Barbato, sottolinea come sia quasi sempre possibile disporre proroghe di termini tributari, qualora esse non comportino il superamento dell'anno in corso, mentre assai più problematiche risultano le proroghe che interessino più

anni di imposta, in quanto ciò determina evidentemente riflessi anche in termini di gettito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-08347 Bernardo e Giammanco: Garanzie fideiussorie per partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni relative alla raccolta di scommesse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al documento di sindacato ispettivo in esame, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato quanto segue.

L'interrogazione in parola intende evidenziare la restrittività, nei confronti di aziende di minori dimensioni, dei requisiti per l'accesso alla procedura, di selezione di cui all'articolo 10, comma 9-*octies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha previsto l'indizione di una gara per l'affidamento di duemila concessioni per l'esercizio tramite rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva.

Al riguardo, è bene precisare che l'interrogazione attiene alla specifica cauzione che viene richiesta a tutela della serietà del candidato che partecipa ad una gara pubblica e che perciò ha carattere provvisorio (un anno di durata in correlazione alla massima presunta durata della gara); per quanto attiene al suo valore nominale, quello ivi presente, in misura di euro 20.000,00, è minore rispetto a precedenti analoghe gare, ma congruo rispetto alla consistenza finanziaria del settore. Inoltre, giova rilevare come, nella non creduta ipotesi che l'impianto della citata *lex specialis* abbia privilegiato i concorrenti di medie o grandi dimensioni a discapito di quelli di ridotta struttura imprenditoriale – il che non è se si pone niente alla moderazione degli oneri di accesso rispetto alle precedenti selezioni – la giurisprudenza ha ammesso, entro certi limiti e a determinate condizioni, la limitazione all'accesso a imprese di ridotte dimensioni,

affermando che è legittimo l'operato di una Amministrazione che abbia introdotto nella *lex specialis* di gara disposizioni atte a limitare il numero dei concorrenti al fine di consentire la partecipazione alla gara di soggetti altamente qualificati, purché le relative disposizioni non violino la concorrenza attraverso la predeterminazione di fatto del novero dei possibili partecipanti, fermo restando il limite della logicità e ragionevolezza delle informazioni richieste, nonché della loro pertinenza allo scopo perseguito. (Cons. di Stato, Sez. IV, 13.01.2010, n. 56).

Inoltre, nello stesso senso, è legittimo restringere l'accesso all'affidamento del relativo contratto alle imprese capaci per la specifica esperienza acquisita nel settore di garantire una corretta gestione della complessa attività organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle prestazioni richieste. Le Amministrazioni aggiudicatrici, infatti, hanno il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti *ex lege* purché non irragionevoli o sproporzionati in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da affidare. Detto potere, lungi dall'essere espressione di mero arbitrio dell'Amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precippua attuazione dei principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'inte-

resse pubblico concreto oggetto dell'appalto da affidare. (Cons. di Stato, Sez. V, 2.2.2010 n. 426).

Nella fattispecie all'esame, il prevalente interesse primario della norma, come emerge dalla mera lettura della stessa disposizione, è quello di conformarsi ai dettami della legislazione comunitaria, colmando, con l'occasione, il vuoto creato dalla scadenza di un cospicuo numero di concessioni (quindi, a tutela dei soggetti affiliati al sindacato Assosnai), cui sono sottese le finalità giustificative del regime concessorio (prevenzione della criminalità, contrasto ai fenomeni di gioco illecito, tutela della fede e dell'ordine pubblico, interessi erariali, eccetera). È, quindi, evidente e non manifestamente irrazionale, che la delicatezza dell'oggetto della convenzione, per un verso, impone alla pubblica amministrazione una scelta orientata nei confronti non di ogni possibile imprenditore ma di operatori esperti della gestione dei giochi e delle reti di raccolta e, per altro verso grazie ai meccanismi dell'avvalimento, dei raggruppamenti d'impresa e dei consorzi (paragrafo 3.1 delle regole amministrative stabilite per la pro-

cedura di selezione) non restringere la platea dei possibili partecipanti soltanto alle imprese di maggiori dimensioni, consentendo a tutti di poter partecipare, utilizzando le predette figure giuridiche (cfr. TAR Lazio, Sez. II, su ricorso 8832/2007 *Stanley International Betting LTD c/AAMS* per l'affidamento del Superenalotto, Camera di consiglio del 21.11.2007 dep. il 17.01.2008 n. 290/2008).

Da ultimo, l'AAMS rappresenta che tutta la documentazione di gare, compresa quindi anche la parte in questione, è stata oggetto di un preventivo e specifico parere del Consiglio di Stato, che nulla ha osservato al riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute » (cosiddetto decreto Balduzzi), in corso di conversione al Senato, occorre evidenziare che la *ratio* sottesa alle medesime è quella della prevenzione della ludopatia ed appare quindi esulare da esigenze di sviluppo equilibrato e professionale del mercato dei giochi.

ALLEGATO 2

5-08348 Barbato: Regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o locale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo diverso dai rimborsi spese dai gruppi politici, costituiti presso le assemblee elettive a livello parlamentare o locale, ai loro componenti.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria fa presente quanto segue.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, dunque, assoggettati interamente ad IRPEF, «le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica».

Il successivo articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, stabilisce, inoltre, che, ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g), del sopracitato articolo 50, non concorrono a formare il reddito «le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costitu-

zione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi».

Pertanto, giova sottolineare che la stessa formulazione del sopraindicato articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate dalla disposizione, non consente di comprendervi anche le somme corrisposte dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese.

In altri termini, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che la «non imponibilità» ai fini IRPEF spetti soltanto per le somme erogate, a titolo di rimborso spese, direttamente ai componenti dei collegi «dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi», vale a dire dalle diverse assemblee elette, competenti anche a determinarne i criteri di riparto e le spese rimborsabili.

L'imponibilità delle somme erogate da soggetti diversi, quali i gruppi politici, anche a titolo di rimborso spese, dovrà quindi essere verificata di volta in volta in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il soggetto erogatore e il percipiente.

ALLEGATO 3

5-08349 Lo Monte e Zeller: Applicazione della riduzione del 30 per cento della base imponibile IRPEF anche agli immobili di interesse storico-artistico locati a canone convenzionato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico, concessi in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Più precisamente, viene chiesto se, nell'ipotesi descritta, il reddito imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del TUIR vada ulteriormente ridotto del 30 per cento, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

Giova premettere che il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dal possesso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è stato modificato ad opera dell'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

In particolare, per quanto di interesse, il comma 5-*quater* del predetto articolo ha abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, secondo cui il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è «determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.»; mentre il comma 5-*sexies* ha modificato, tra l'altro, il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del TUIR, in applicazione del quale, in caso di locazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, il relativo reddito

imponibile è costituito dal canone di locazione ridotto forfettariamente del 35 per cento se maggiore del reddito medio ordinario (tariffe d'estimo).

A seguito delle modifiche intervenute, il reddito derivante dalla locazione di immobili di interesse storico o artistico è determinato con modalità analoghe a quelle dettate per le altre tipologie di immobili, salva la più elevata percentuale di riduzione forfetaria.

L'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, citato nell'interrogazione, prevede che «Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ... è ulteriormente ridotto del 30 per cento».

La norma richiamata, in sintesi, dispone un'agevolazione per le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, situate nei comuni cosiddetta ad alta densità abitativa.

In base alle disposizioni richiamate, l'Agenzia delle entrate ritiene che, qualora siano gli immobili di interesse storico o

artistico, così come le altre tipologie di immobili, ubicati in comuni cosiddetti ad alta densità abitativa e siano locati con contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431

del 1998, il relativo reddito, determinato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 37 del TUIR, è ulteriormente ridotto del 30 per cento in applicazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998.

ALLEGATO 4

5-08350 Fugatti e Vanalli: Differimento dell'entrata in vigore della normativa concernente il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al *question time* in esame si fa presente quanto segue.

Il Dipartimento delle Finanze, preliminarmente, osserva che non è possibile dar esito alla richiesta di differimento dell'istituzione del nuovo tributo. Infatti l'istituzione del TARES, nonché della relativa maggiorazione deve essere necessariamente realizzata, in quanto rientra nell'ambito di una manovra di finanza pubblica più vasta e complessa, che prevede contestualmente la riduzione a decorrere dall'anno 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, nella misura del gettito della maggiorazione *standard* del nuovo tributo, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per quanto riguarda l'emanazione del regolamento di cui al comma 12 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, la disposizione citata statuisce che « si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ».

Pertanto, l'impianto normativo del TARES è costruito in modo da assicurare comunque l'istituzione e l'operatività del nuovo tributo, così come è già accaduto per la TIA2 per la quale la mancata adozione del regolamento previsto dall'ar-

ticolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha certo pregiudicato la possibilità di istituire in via facoltativa la TIA2.

La problematica esposta dall'interrogante è, quindi, suscettibile di essere risolta anche applicando il regolamento in vigore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che tiene conto nella parte concernente le utenze domestiche proprio dei componenti il nucleo familiare.

Altro problema è, invece, quello della difficoltà riscontrata dai comuni che a tutt'oggi non hanno ancora predisposto gli strumenti (piano finanziario e regolamento comunale) per l'applicazione del nuovo tributo e che non può essere superata né dall'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 12 dell'articolo 14 in commento, né tantomeno mediante il differimento del termine di entrata in vigore della TARES, per le argomentazioni appena svolte.

In disparte, il Dipartimento evidenzia che il termine del 31 ottobre 2012 per l'emanazione del nuovo regolamento con il quale devono essere stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti ha carattere meramente ordinatorio.

Infine, per quanto riguarda la riscossione della maggiorazione di cui al comma 13 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il Dipartimento ricorda che il comma 29 dello stesso articolo 14 dispone che « I comuni che hanno realiz-

zato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo ». Il successivo comma 31 stabilisce che, in tali casi, l'applicazione e la riscossione della tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La citata maggiorazione è riscossa, invece, direttamente dal comune, a norma del comma 32 dell'articolo in questione.

Il Dipartimento, inoltre, osserva che la distinta modalità di riscossione nell'ipotesi dell'applicazione della tariffa puntuale, di cui al citato comma 29, trova il suo

fondamento nella circostanza che detta tariffa ha natura corrispettiva, mentre la maggiorazione ha natura tributaria.

Tuttavia, considerate le difficoltà che potrebbero insorgere a carico dei comuni e dei contribuenti, come già riferito in occasione dello svolgimento del *question time* n. 5-08140 del 24 ottobre 2012 di analogo contenuto, si potrebbe valutare l'opportunità di evitare lo sdoppiamento delle modalità di riscossione in parola, prevedendo, ad esempio, che la maggiorazione suddetta sia riscossa dallo stesso affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale è obbligato, contestualmente a riversarla al comune destinatario del gettito.